



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 31/10/2022

OGGETTO: “Rigenerazione urbana. Area attrezzata, realizzazione oratorio, verde pubblico e parcheggi in via E. Ferrari del capoluogo”. Approvazione Variante puntuale al P.R.G. e Reiterazione vincolo preordinato all’esproprio

L’anno duemilaventidue, addì trentuno, del mese di Ottobre alle ore 17:16, nella SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione contenente l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
<u>ALTITONANTE FABIO</u>	<u>SI</u>
<u>BARNABEI RANIERO</u>	<u>--</u>
<u>CIARROCCHI FRANCESCO</u>	<u>SI</u>
<u>CORTELLINI MARIANGELA</u>	<u>SI</u>
<u>DI LUIGI FRANCESCA</u>	<u>SI</u>
<u>CALISTI MARIELLA</u>	<u>SI</u>
<u>ESPOSITO FRANCESCO</u>	<u>SI</u>
<u>RICCI ADELE</u>	<u>--</u>
<u>TOMASSETTI MIRCO</u>	<u>SI</u>
<u>DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO</u>	<u>--</u>
<u>NORI ALESSIA</u>	<u>SI</u>
<u>MAGNO ELEONORA</u>	<u>SI</u>
<u>GUIZZETTI ANDREA</u>	<u>SI</u>

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CANDELORI FABIOLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi strategici il miglioramento della sicurezza stradale, della viabilità, della vivibilità degli spazi pubblici, del decoro urbano e del tessuto ambientale;
- sono stati appena eseguiti i lavori che hanno portato alla realizzazione di opere di urbanizzazione nell'area SAE, in via Piane - via E. Ferrari, così come previsto nel vigente P.R.G., e che sulla scia delle opere pubbliche appena realizzate, l'Amministrazione intende proseguire nell'urbanizzazione dell'area con interventi di maggior risalto, utilità e fruibilità per i cittadini residenti;

Vista la nota prot. n. 5146 del 13/04/2022 con la quale l'Ente ha incaricato il Dipartimento Architecture, Built Environment and Construction Engineering (ABC) del Politecnico di Milano di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica concernente la riqualificazione ambientale dell'area esistente tra via E. Ferrari e la SS.150;

Vista la Determinazione della Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 277 del 06/04/2022, esecutiva, con la quale è stato incaricato il Geom. Giacomo Ciapanna di Teramo (TE) di redigere il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) riguardante l'Intervento in oggetto;

Vista la Determinazione della Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 291 del 14/04/2022, esecutiva, con la quale è stato incaricato il Dott. Geol. Mattia Coccagna di Montorio al Vomano (TE) di redigere la Relazione Geologica preliminare riguardante l'Intervento in oggetto;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 12/05/2022 avente ad oggetto: "Rigenerazione urbana. Area attrezzata, realizzazione Oratorio verde pubblico e parcheggi in via E. Ferrari del capoluogo. Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica." – Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica", esecutiva, con la quale si approva il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto dal Dipartimento Architecture, Built Environment and Construction Engineering (ABC) del Politecnico di Milano, dell'importo complessivo di Euro 810.552,87;

Dato atto che l'importo dell'intervento previsto, superiore alla soglia di Euro 100.000,00, risulta essere utilmente inserito, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024;

Visto il P.R.G. vigente del Comune di Montorio al Vomano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/07/2006, esecutiva;

Accertato che:

- per la realizzazione dell'opera si renderà necessario occupare terreni di proprietà privata sulle quali non esiste, in forza del vigente strumento pianificatorio, un vincolo preordinato all'esproprio e successivamente avviare apposita procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'intervento, alla luce delle finalità, costituisce un'opera di interesse pubblico che rende legittimo l'esercizio del potere espropriativo, dovendosi rinvenire il concetto di pubblica utilità per il miglioramento della sicurezza stradale, della viabilità, della vivibilità degli spazi pubblici, del decoro urbano e del tessuto ambientale;

Considerato che attualmente l'area ove dovrebbe insistere la realizzazione dell'opera di che trattasi risulta essere urbanisticamente destinata a:

- Foglio 37, particelle n. 1686 (in parte), 1689 (in parte), 1691 (in parte), 1687, 1690, 1692: "Zone residenziali di recente formazione – B2" (art. 14.2 del P.R.G. vigente);
- Foglio 37, particelle n. 1620 (in parte), 1613 (in parte), 1605 (in parte), 1618 (in parte), 1615 (in parte), 1622 (in parte), 1623 (in parte), 1617 (in parte), 1614, 1606, 1616, 1607: "Zone residenziali di espansione – C3" (art. 14.3 del P.R.G. vigente);

- Foglio 37, particelle n. 1637 (in parte), 1639 (in parte), 1641 (in parte), 1640 (in parte), 1642 (in parte), 1373 (in parte): “Zone direzionali” (art. 12.4 del P.R.G. vigente);

e che per adeguare la destinazione dell’area detta agli obiettivi citati è necessario procedere con una Variante al P.R.G., per destinare:

- Foglio 37, particelle n. 1686 (in parte), 1689 (in parte), 1691 (in parte), 1687, 1690, 1692: “Zone per attrezzature di interesse comune” (art. 13.2 del P.R.G. vigente);
- Foglio 37, particelle n. 1620 (in parte), 1613 (in parte), 1605 (in parte), 1618 (in parte), 1615 (in parte), 1622 (in parte), 1623 (in parte), 1617 (in parte), 1614, 1606, 1616, 1607, 1637 (in parte), 1639 (in parte), 1641 (in parte), 1640 (in parte), 1642 (in parte), 1373 (in parte): “Zone a verde pubblico territoriale” (art. 12.4 del P.R.G. vigente);

Ricordato che, come previsto dall’art. 10 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, se la realizzazione di un’opera pubblica non è prevista nel Piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto con ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico, secondo l’art. 19, comma 2, del medesimo D.P.R.;

Vista la nota prot. n. 4024 del 22/03/2022 di avvio del procedimento di cui all’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., trasmessa ai proprietari dei terreni in cui è previsto l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in conseguenza della variante al P.R.G. di cui al presente atto;

Visto l’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 11 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., pubblicato all’Albo pretorio comunale in data 22/03/2022, riguardante l’adozione della variante al P.R.G. di cui al presente atto;

Visti:

- il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/non assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica);
- lo Stralcio del P.R.G. (Ante e Post-Intervento),

riguardanti la variante urbanistica conseguente alla realizzazione dell’Intervento di che trattasi, redatti dal Geom. Giacomo Ciapanna, come sopra incaricato;

Preso atto che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE e che, per tale materia, è entrata in vigore il 31 luglio 2007, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 del D.L. n. 300 del 28 dicembre 2006;
- il medesimo decreto, all’articolo 5, comma 1, definisce:

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti, ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante;

- il medesimo decreto, all’articolo 7, comma 6, stabilisce che in sede regionale, l’Autorità Competente è la Pubblica Amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome;

Atteso che la Regione Abruzzo - Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitaria, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha precisato:

- con la circolare 31/07/2008 che l'autorità competente è l'Ente competente all'approvazione del Piano o Programma e conseguentemente, per effetto dell'art. 43 della L.R. 11/99 e s.m.i., nel caso di Piani comunali l'Autorità Competente è il Comune, coincidendo quindi le due autorità, procedente e competente (vedi anche successiva circolare regionale Prot. n. 528 del 19/01/2011 emanata a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 133 del 12/01/2011);
- con la circolare 18/12/2008 ha fornito l'elenco delle Autorità con Competenza Ambientale "più adatte ad esprimersi sugli impatti e sugli effetti prodotti dagli interventi di sviluppo previsti nel Piano/Programma";
- con schema pubblicato sul sito della Regione Abruzzo ha precisato le fasi ed i tempi di Verifica di Assoggettabilità di Piani/Programmi alla V.A.S. ("Panoramica degli obblighi relativi alla consultazione come derivati dal D. Lgs. 4/2008");
- ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 43 della L.R. n. 11/99 (attuativa del D.Lgs 112/98) sono trasferite ai Comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciale;

Atteso che:

- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", nella parte seconda, disciplina le procedure per la VAS;
- la Legge Regionale n. 27 del 9 agosto 2006 istituisce l'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo che svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83;
- la Regione Abruzzo ha disciplinato le modalità di attuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come enunciato nella D.G.R. n. 148 del 19 febbraio 2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 recante "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";
- la Circolare emanata dalla Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitaria, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia in data 31/07/2008 (Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi) e la successiva del 19/01/2011 (Competenze in materia di valutazione ambientale strategica. Ulteriori chiarimenti interpretativi);
- la Circolare emanata dalla Direzione medesima in data 18/12/2008 (Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale);

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 20/05/2022 è stato:

- dato formale avvio alla procedura per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. per la variante puntuale delle particelle:
 - o Foglio 37, particelle n. 1686 (in parte), 1689 (in parte), 1691 (in parte), 1687, 1690, 1692: "Zone residenziali di recente formazione – B2" (art. 14.2 del P.R.G. vigente);
 - o Foglio 37, particelle n. 1620 (in parte), 1613 (in parte), 1605 (in parte), 1618 (in parte), 1615 (in parte), 1622 (in parte), 1623 (in parte), 1617 (in parte), 1614, 1606, 1616, 1607: "Zone residenziali di espansione – C3" (art. 14.3 del P.R.G. vigente);
 - o Foglio 37, particelle n. 1637 (in parte), 1639 (in parte), 1641 (in parte), 1640 (in parte), 1642 (in parte), 1373 (in parte): "Zone direzionali" (art. 12.4 del P.R.G. vigente);

che perverranno a destinazione:

- o Foglio 37, particelle n. 1686 (in parte), 1689 (in parte), 1691 (in parte), 1687, 1690, 1692: "Zone per attrezzature di interesse comune" (art. 13.2 del P.R.G. vigente);
- o Foglio 37, particelle n. 1620 (in parte), 1613 (in parte), 1605 (in parte), 1618 (in parte), 1615 (in parte), 1622 (in parte), 1623 (in parte), 1617 (in parte), 1614, 1606, 1616, 1607, 1637 (in parte), 1639 (in parte), 1641 (in parte), 1640 (in parte), 1642 (in parte), 1373 (in parte): "Zone a verde pubblico territoriale" (art. 12.4 del P.R.G. vigente),

per la realizzazione dell'opera;

- dato pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Comune e all'albo pretorio del Comune;

- individuato quale Autorità Competente per la V.A.S.: l'Area III Tecnica e Ricostruzione all'interno dell'Ente;
- individuato quale Autorità Procedente: il Comune di Montorio al Vomano;
- individuato quale Proponente: il Comune di Montorio al Vomano;
- dato atto che sarà l'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente per la V.A.S., ai sensi della normativa in precedenza richiamata, a provvedere con apposita successiva determinazione ad individuare il percorso metodologico da adottare nella procedura nonché ad individuare e definire:
 - o i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione;
 - o le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
 - o i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
 - o le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;

Ricordato che la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S.) all'art. 4 garantisce l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/05/2022 avente ad oggetto: “Rigenerazione urbana. Area attrezzata, realizzazione Oratorio, verde pubblico e parcheggi in Via E. Ferrari del capoluogo. Approvazione Progetto, Adozione Variante puntuale al P.R.G. e Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.”, esecutiva, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto dal Dipartimento Architecture, Built Environment and Construction Engineering (ABC) del Politecnico di Milano, dell'importo complessivo di Euro 810.552,87 ed è stata adottata la variante al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 19, comma 2 e seguenti, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al fine di destinare le particelle sulle quali si realizzerà l'opera pubblica in oggetto come sopra indicato;

Vista la nota prot. n. 0216896/22 del 03/06/2022, acquisita in data 06/06/2022 con prot. n. 7877 di questo Ente, con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Servizio Genio Civile di Teramo, in relazione alla previsione pianificatoria conseguente la variante puntuale al P.R.G., in fase di adozione da parte di questo Comune, ha espresso parere di compatibilità geomorfologica del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, favorevole, con prescrizioni;

Vista la propria precedente Determinazione n. 566 Reg. Gen. del 03/08/2022 con la quale:

- ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 2001/42/CE, sono state individuate le Autorità da consultare per le loro specifiche competenze ambientali, in attuazione della predetta variante al P.R.G., per la realizzazione del citato progetto;
- è stata stabilita la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla-osta, ecc., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 07/08/1990 n. 241;

Vista la nota prot. n. 10865 del 03/08/2022, con la quale questo Ente ha convocato una conferenza dei servizi decisoria, con svolgimento in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990, trasmesse alle Autorità come individuate nella richiamata Determina 566/2022 di cui pocanzi;

Ricordato che tutta la documentazione riguardante la presente procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, è stata pubblicata in data 03/08/2022 sul sito di questo Comune, all'indirizzo “<https://www.comune.montorio.te.it/articoli/articoliS.aspx?a=379&prw=1>”;

Viste le note di riscontro di alcuni degli Enti convocati con la richiamata conferenza dei servizi, di cui al seguente elenco:

- nota prot. n. 0306342/22 del 18/08/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 18/08/2022 con prot. n. 11615, con la quale la Regione Abruzzo – Giunta Regionale –

- Dipartimento Infrastrutture e Trasporti (DPE) – Servizio Infrastrutture – Ufficio Dighe ha comunicato di non essere competente nella materia di cui trattasi;
- nota prot. n. 0309976/22 del 24/08/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 24/08/2022 con prot. n. 11883, con la quale la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Demanio Idrico e Fluviale (DPC017) – Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche ha comunicato che non risultano ascritte allo scrivente competenze in merito alla procedura in oggetto;
 - nota prot. n. 0018885/2022 del 25/08/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 25/08/2022 con prot. n. 11956, con allegata la Determina Dirigenziale n. 1088 del 25/08/2022, con la quale la Provincia di Teramo – Area 3 – Area Tecnica – Emergenze – Viabilità – Trasporti – Espropri – Urbanistica ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
 - nota prot. n. 0040867/2022 del 31/08/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 01/09/2022 con prot. n. 12222, con la quale l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.) Abruzzo – Direzione Centrale – Area Tecnica ha comunicato che la variante in oggetto non comporta impatti significativi sull’ambiente e pertanto può non essere assoggettata alle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica;
 - nota prot. n. 13513 del 05/09/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 05/09/2022 con prot. n. 12394, con la quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo ha comunicato di non ritenere di dover sottoporre l’Intervento a procedura di V.A.S.;
 - nota prot. n. 0324331/22 del 07/09/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 07/09/2022 con prot. n. 12531, con la quale la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Gestione e Qualità delle acque suggerisce:
 - o di fare riferimento al Piano di Tutela delle Acque regionale;
 - o di effettuare considerazioni e valutazioni circa l’adeguatezza della rete fognaria e dei sistemi di depurazione e di scarico delle acque reflue allo stato attuale;

Vista la valutazione e la verifica effettuate dall’Ufficio Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune, in qualità di Autorità Competente, in merito alla nota prot. n. 0324331/22 del 07/09/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 07/09/2022 con prot. n. 12531 della Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Gestione e Qualità delle acque, con la quale viene attestato che, circa le osservazioni contenute nella nota, l’argomento non è stato trattato nello specifico in questa fase progettuale ma ne verrà tenuto conto nelle fasi progettuali successive (Progetto Definitivo ed Esecutivo);

Rilevato che alla data odierna non sono pervenuti, a questo Ente, ulteriori riscontri da parte di altre Autorità/Enti interpellati con le richiamate note di convocazione della conferenza dei servizi;

Atteso che per quanto attiene ai pareri di competenza delle Autorità/Enti che non hanno trasmesso riscontro, essendo trascorsi alla data odierna più di 30 giorni dalla data di ricevimento della convocazione della conferenza dei servizi, trova riferimento l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 3, comma 2, della Legge 07/08/2015 n. 124, come indicato nelle medesime note di convocazione della conferenza dei servizi;

Ricordato che il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), redatto dal Geom. Giacomo Ciapanna, come sopra incaricato, trasmesso a mezzo e-mail in data 21/04/2022, comprende tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dettati dall’attuazione della variante in argomento;

Ricordato inoltre che il Rapporto Preliminare è stato messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale sul sito web di questo Comune, al richiamato indirizzo “<https://www.comune.montorio.te.it/articoli/articoliS.aspx?a=379&prw=1>”;

Rilevato quindi che:

- con Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 713 del 04/10/2022, esecutiva, questa Autorità Competente ha concluso la procedura di

- verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto, escludendola dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- con nota da parte di questo Ufficio, prot. n. 14363 del 04/10/2022 di questo Ente, si comunica alle A.C.A. intervenute la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto, escludendola dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le pubblicazioni dell'avvenuta adozione della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto:

- sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) in data 20/07/2022 (Ordinario n. 29), con contestuale avviso pubblico sul sito di questo Comune;
- sul quotidiano a diffusione regionale "Il Centro" in data 20/07/2022,

come previsto dall'art. 10 comma 2 della Legge Regionale n. 18 del 12/04/1983 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo";

Atteso che dalla data delle sopracitate pubblicazioni, per 45 giorni, come previsto dall'art. 10 comma 3 della Legge Regionale n. 18 del 12/04/1983, non sono pervenute osservazioni pubbliche, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, relative all'adozione della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto;

Dato atto che:

- l'art. 10 comma 4 della Legge Regionale n. 18 del 12/04/1983 prevede che "qualora occorra acquisire i pareri, i nulla-osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2, 3 della legge 241/90";
- l'art. 20 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede che "ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento";

Vista la dichiarazione di conformità delle previsioni della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto alle previsioni del vigente P.R.P. (Piano Regionale Paesistico) della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 26 del 28/04/2014 e s.m.i., redatta dall'Ing. Francesco Marchetti, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso l'Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;

Vista la nota prot. n. 14393 del 05/10/2022, con la quale questo Ente ha convocato una conferenza dei servizi decisoria, con svolgimento in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990, trasmessa alla Provincia di Teramo (Area 3 – Area Tecnica, Settore 3.10 – Pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopeditoni – Politiche comunitarie), acclarata al prot. della Provincia n. 20018 del 13/09/2022, per la verifica di compatibilità della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto con le previsioni e le prescrizioni del vigente P.T.C.P., ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983;

Ricordato che tutta la documentazione riguardante la presente procedura di verifica di compatibilità con le previsioni e le prescrizioni del vigente P.T.C.P., è stata pubblicata in data 05/10/2022 sul sito di questo Comune, all'indirizzo "<https://www.comune.montorio.te.it/articoli/articoliS.aspx?a=379&prw=1>";

Vista la nota prot. n. 0023104/2022 del 20/10/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 20/10/2022 con prot. n. 15323, con allegata la Determina Dirigenziale n. 1417 del 19/10/2022, con la quale la Provincia di Teramo, Area 3 – Area Tecnica, Settore 3.10 – Pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopeditoni – Politiche comunitarie ha espresso parere di compatibilità della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto con le previsioni e prescrizioni normative ed insediative del P.T.C.P. vigente;

Considerato che, con Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 752 del 20/10/2022, è stata ultimata la procedura di verifica di compatibilità della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/05/2022, con esito positivo di compatibilità con le previsioni e le prescrizioni;

- del P.R.P. vigente, come da dichiarazione di conformità indicata in premessa, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 40/2014;
- del P.T.C.P. vigente, come da parere rilasciato dalla Provincia di Teramo, Area 3 – Area Tecnica, Settore 3.10 – Pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie, con nota indicata in premessa, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983;

Vista la nota prot. n. 15369 del 21/10/2022 indirizzata:

- alla Provincia di Teramo, Area 3 – Area Tecnica, Settore 3.10 – Pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie;
- alla Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente, DPC032 – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Pianificazione Territoriale,

con la quale questo Ente ha comunicato che il procedimento avviato per la verifica della compatibilità/conformità:

- agli usi consentiti dal vigente P.R.P. di cui all'art. 1 della L.R. 12/11/2014 n. 40;
- alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P., ex art. 20 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 della L.R. 12/04/1983 n. 18,

della variante al vigente P.R.G. in conseguenza del Progetto di cui trattasi, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/05/2022, si è concluso con esito positivo di compatibilità/conformità, come riportato nella sopra richiamata Determinazione Reg. Gen. n. 752/2022;

Ritenuto pertanto di approvare la variante al vigente P.R.G. di questo Comune, adottata con la più volte richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/05/2022, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al fine di dare attuazione al progetto di opera di pubblica utilità riguardante la rigenerazione urbana dell'area di via E. Ferrari, come meglio rappresentato nell'allegata planimetria, dando atto che, dalla data di efficacia della presente deliberazione, decorrerà il termine di durata di cinque anni di validità del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'art. 9, comma 2 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

Atteso inoltre che risulta necessario, da parte dell'Ufficio Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune, attenersi a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., comunicando ai proprietari interessati l'approvazione e la data di efficacia della presente deliberazione, specificando le modalità con cui lo stesso potrà prendere visione della relativa documentazione e la possibilità per il medesimo soggetto di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio;

Considerato inoltre che nel vigente P.R.G., le particelle:

- n. 1686 (in parte), 1689 (in parte), 1691 (in parte), 1638, 1640 (in parte), 1642 (in parte), 1637 (in parte), 1639 (in parte), 1641 (in parte) del Foglio 26, hanno già destinazione a “Aree di parcheggio ed autorimesse” (art. 11.2 del P.R.G. vigente);
- n. 1620 (in parte), 1613 (in parte), 1605 (in parte), 1615 (in parte), 1622 (in parte), 1623 (in parte), 1617 (in parte) del Foglio 26, hanno già destinazione a “Zone per la viabilità” (art. 11.1 del P.R.G. vigente),

entrambe perfettamente compatibili con l'Intervento in oggetto, il cui vincolo preordinato all'esproprio risulta ad oggi decaduto, avendo esplicitato la propria efficacia a far data del provvedimento di approvazione del vigente P.R.G., intervenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/07/2006, fino alla data del 19/07/2021;

Ritenuto pertanto di dover reiterare, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il vincolo preordinato all'esproprio sulle seguenti particelle:

- n. 1686 (in parte), 1689 (in parte), 1691 (in parte), 1638, 1640 (in parte), 1642 (in parte), 1637 (in parte), 1639 (in parte), 1641 (in parte) del Foglio 26, aventi a destinazione “Aree di parcheggio ed autorimesse” (art. 11.2 del P.R.G. vigente);
- n. 1620 (in parte), 1613 (in parte), 1605 (in parte), 1615 (in parte), 1622 (in parte), 1623 (in parte), 1617 (in parte) del Foglio 26, aventi a destinazione “Zone per la viabilità” (art. 11.1 del P.R.G. vigente),

in quanto, entro il quinquennio successivo alla data di approvazione dello strumento urbanistico in riferimento, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.) espresso dalla Responsabile dell'Area III Tecnica e Ricostruzione dell'Ente sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito altresì il parere favorevole di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 267/2000 e s.m.i.) espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione;

Vista la nota a firma del Sindaco, indirizzata a tutti i Consiglieri Comunali, con la quale è stata richiesta, ad ogni Consigliere, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla sussistenza o meno di conflitto di interesse riguardante le aree oggetto di variante, ai sensi dall'art. 35 "Norme sulla trasparenza amministrativa" della Legge Regionale n. 18 del 12/04/1983;

Preso atto delle dichiarazioni presentate all'uopo (acquisite agli atti dell'Ente e non materialmente allegate alla presente deliberazione) dai Consiglieri: Altitonante, Barnabei, Ciarrocchi, Cortellini, Di Luigi, Calisti, Esposito, Ricci, Tomassetti, Nori, Magno e Guizzetti;

Fatte salve eventuali cause di conflitto di interesse in capo ai singoli Consiglieri Comunali, da manifestarsi in seno al Consiglio Comunale;

Visti:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che recepisce nella Parte seconda la Direttiva 2001/42/CE e che, per tale materia, è entrata in vigore il 31/07/2007, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 300 del 28/12/2006;
- il D.Lgs. 16/01/2008 n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, recante norme in materia ambientale" che nella parte seconda disciplina le procedure per la V.A.S.;
- la L.R. 09/08/2006 n. 27;
- la L.R. 11/08/2011 n. 28 e s.m.i.;
- la L.R. 12/04/1983 n. 18;
- la L.R. 28/04/2014 n. 26 e s.m.i.;
- la Legge del 07/08/1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs del 18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi riportati nell'allegato;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Consiglieri Magno, Nori e Guizzetti), contrari nessuno, resi dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
2. di approvare, per quanto alle premesse, la variante al P.R.G. vigente, adottata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/05/2022, resasi necessaria per la rigenerazione urbana dell'area di via E. Ferrari, la quale ha previsto di destinare le seguenti particelle:

- Foglio 37, particelle n. 1686 (in parte), 1689 (in parte), 1691 (in parte), 1687, 1690, 1692: “Zone residenziali di recente formazione – B2” (art. 14.2 del P.R.G. vigente);
- Foglio 37, particelle n. 1620 (in parte), 1613 (in parte), 1605 (in parte), 1618 (in parte), 1615 (in parte), 1622 (in parte), 1623 (in parte), 1617 (in parte), 1614, 1606, 1616, 1607: “Zone residenziali di espansione – C3” (art. 14.3 del P.R.G. vigente);
- Foglio 37, particelle n. 1637 (in parte), 1639 (in parte), 1641 (in parte), 1640 (in parte), 1642 (in parte), 1373 (in parte): “Zone direzionali” (art. 12.4 del P.R.G. vigente);

a:

- Foglio 37, particelle n. 1686 (in parte), 1689 (in parte), 1691 (in parte), 1687, 1690, 1692: “Zone per attrezzature di interesse comune” (art. 13.2 del P.R.G. vigente);
 - Foglio 37, particelle n. 1620 (in parte), 1613 (in parte), 1605 (in parte), 1618 (in parte), 1615 (in parte), 1622 (in parte), 1623 (in parte), 1617 (in parte), 1614, 1606, 1616, 1607, 1637 (in parte), 1639 (in parte), 1641 (in parte), 1640 (in parte), 1642 (in parte), 1373 (in parte): “Zone a verde pubblico territoriale” (art. 12.4 del P.R.G. vigente);
3. di dare atto che dalla data di efficacia della presente deliberazione decorrerà il termine di cinque anni di durata del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 9, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
 4. di dare atto che per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’Intervento in oggetto sarà avviata la procedura espropriativa a termine del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e pertanto l’ Ufficio Area III – Tecnica e Ricostruzione procederà a tutti gli adempimenti previsti per ogni fase della procedura;
 5. di reiterare, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e per i motivi di cui in premessa, il vincolo preordinato all’esproprio sulle seguenti particelle:
 - n. 1686 (in parte), 1689 (in parte), 1691 (in parte), 1638, 1640 (in parte), 1642 (in parte), 1637 (in parte), 1639 (in parte), 1641 (in parte) del Foglio 26, aventi a destinazione “Aree di parcheggio ed autorimesse” (art. 11.2 del P.R.G. vigente);
 - n. 1620 (in parte), 1613 (in parte), 1605 (in parte), 1615 (in parte), 1622 (in parte), 1623 (in parte), 1617 (in parte) del Foglio 26, aventi a destinazione “Zone per la viabilità” (art. 11.1 del P.R.G. vigente),

per la realizzazione dell’Intervento in oggetto;

6. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito web del Comune in Amministrazione trasparente, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle seguenti strutture:
 - Provincia di Teramo, Area 3 – Area Tecnica, Settore 3.10 – Pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie;
 - Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente, DPC032 – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Pianificazione Territoriale;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Urbanistica di questo Comune per l’aggiornamento del vigente P.R.G., secondo quanto disposto dalla presente deliberazione;
9. di demandare al Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione l’espletamento degli adempimenti inerenti e conseguenti all’assunzione della presente deliberazione, previsti dalla vigente normativa in materia;
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente ai sensi del D.Lgs. 104/2010 o alternativamente al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Consiglieri Magno, Nori e Guizzetti), contrari nessuno, resi dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1108 del 26/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CAMERATI MADIOR in data 26/10/2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1108 del 26/10/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 26/10/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO

Il Segretario Generale

Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1404

Il 07/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 56 del 31/10/2022 con oggetto: **“Rigenerazione urbana. Area attrezzata, realizzazione oratorio, verde pubblico e parcheggi in via E. Ferrari del capoluogo”**. **Approvazione Variante puntuale al P.R.G. e Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CHELE MIHAELA il 07/11/2022.